



CA17-01

Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa

Via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456588 fax.

0522/409098

P.IVA00145920531

www.comune.re.it

**PROGETTO ESECUTIVO
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL
VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI**

INDICE

- Articolo 1. Oggetto della concessione**
- Articolo 2. Durata della concessione**
- Articolo 3. Ammontare della concessione**
- Articolo 4. Requisiti di partecipazione degli operatori economici**
- Articolo 5. Amministrazione procedente**
- Articolo 6. Servizi oggetto della concessione attivazione degli interventi**
- Articolo 7. Modalità attivazione degli interventi**
- Articolo 8. Modalità operative della concessione**
- Articolo 9. Formazione del personale dell'impresa concessionaria**
- Articolo 10. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici**
- Articolo 11. Obblighi in materia ambientale**
- Articolo 12. Tempi d'intervento**
- Articolo 13. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi**
- Articolo 14. Stipula del contratto**
- Articolo 15. Garanzia provvisoria**
- Articolo 16. Garanzia definitiva**
- Articolo 17. Obblighi di tracciabilità**
- Articolo 18. Obblighi verso il personale dipendente**
- Articolo 19. Divieti**
- Articolo 20. Responsabilità e assicurazione**
- Articolo 21. Penali**
- Articolo 22. Esecuzione in danno**
- Articolo 23. Passaggio di funzionari pubblici a ditte private**
- Articolo 24. Variazione ragione sociale**
- Articolo 25. Accesso alla documentazione relativa all'intervento**
- Articolo 26. Risoluzione del contratto e recesso**
- Articolo 27. Responsabile del procedimento Direttore dell'esecuzione del contratto**
- Articolo 28. Direttore dell'esecuzione del contratto**
- Articolo 29. Foro competente**

Art. 1. Oggetto della concessione

1. Il Comune di Reggio Emilia intende procedere alla concessione del **servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali** sulle strade comunali. Il Comune di Reggio Emilia intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
2. La presente è una procedura di selezione per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali ai sensi dell'art. 164 del Decreto Legislativo 50/2016.
3. Oltre che per garantire la sicurezza, tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, il Comune di Reggio Emilia intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

Art. 2 Durata della concessione

1. La concessione del servizio avrà la durata di **anni 3 (tre)** decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi della **facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di anni 3 (tre)** ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di **prorogare la durata del contratto** ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto, **per un periodo non superiore a mesi 6 (sei)** previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.**
4. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, si può richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 15. Competono in tal caso all'aggiudicatario pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 3. Ammontare della concessione .

1. Il servizio in concessione, ai sensi dell'art.165 del D.Lgs 50/2016 non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune.
2. Il valore della concessione per la durata di anni **3 (tre)** così determinato ai sensi dell'art.167 c. 1 del Codice è di **€ 435.000,00.**
3. Il valore massimo stimato della concessione comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) e della proroga tecnica per mesi 6 (sei) è di **€ 942.500,00.**
4. I valori sopra indicati sono puramente indicativi, e sono stati calcolati sulla base di una stima

- presunta (desunta dal fatturato dell'attuale gestore per gli anni 2014 - 2015 - 2016)
5. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.
 6. Ai sensi di quanto disposto dell'art. 165 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016, ovvero in ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo della concessione sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato ovvero dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.
 7. L'Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'aggiudicatario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione dell'intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l'intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulta assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.
 8. Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI). Sarà cura dell'Amministrazione comunale elaborare il documento unico di valutazione dei rischi in caso si renda necessario per possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei luoghi. E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme nel D.Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 lett. a) del D.LGS 81/2008, l'Amministrazione comunale rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.4 Requisiti di partecipazione degli operatori economici

A) Requisiti di Ordine Generale:

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

B) Requisiti di idoneità professionale.

1. Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientranti nell'oggetto della concessione finalizzata a rendere il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali;
(nel caso di imprese non residenti in Italia)
Iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
2. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 4 " Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi";

3. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 5 “ Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”;

C) Richieste a dimostrazione della capacità economica finanziaria degli operatori economici:

1. il fatturato globale d'impresa (il valore valutabile del fatturato generale della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014 – 2015 - 2016 documentabile) pari o superiore all'importo della concessione di € **435.000,00**;
2. fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla somma dei singoli valori annuali negli esercizi 2014 – 2015 - 2016 documentabile) conseguito per la prestazione di servizi analoghi a quelli indicati nella presente procedura, in misura non inferiore al 70% del valore della concessione di € **435.000,00**;
3. idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993 che attestino la solvenza almeno per l'importo di gara.

D) Richieste a dimostrazione della capacità tecnico – organizzativa degli operatori economici, per garantire che gli stessi posseggano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità (da dimostrare tramite dettagliata dichiarazione):

1. di aver effettuato, negli ultimi tre anni, con riferimento alla data di pubblicazione del presente bando, almeno 2 servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura a favore di Comuni Capoluogo o Amministrazioni Provinciali;

Specifiche relative alla documentazione da produrre.

Ai sensi del co. 7 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'art. 85, la dimostrazione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86 commi 4 e 5 dello stesso Decreto. La verifica verrà effettuata tramite la piattaforma AVCPass.

Art. 5. Amministrazione procedente

1. L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, ovvero l'Amministrazione procedente, ha sede in Piazza Prampolini n. 1, Reggio Emilia. L'ufficio competente è il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa con sede in Via S. Pietro Martire 3, Reggio Emilia.

Art. 6. Servizi oggetto della concessione

1. Il concessionario, dal giorno di inizio del servizio, dovrà avere la piena disponibilità di almeno un centro operativo nell'ambito del territorio comunale così come delimitato nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera “A”
2. La ditta Aggiudicataria è tenuta ad assicurare una Centrale Operativa al fine di effettuare il servizio di ripristino, che si declina nelle seguenti prestazioni:
 - **“intervento standard”**, ossia l'intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati , aventi anche caratteristiche inquinanti, , recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
 - **“interventi con perdita di carico”**, ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza

stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, attraverso l'attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, ossia gli interventi standard e gli interventi con perdita di carico eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l'evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.
3. L'aggiudicatario avrà anche l'obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell'incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell'intervento.
 4. La concessione di affidamento include l'attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc...). Le spese saranno a carico del cittadino proprietario del mezzo.
 5. Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso. Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, la ditta dovrà fornire un riepilogo degli interventi effettuati trimestralmente e in ogni anno solare, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:
 - Data del sinistro;
 - Punto di fermo del veicolo incidentato;
 - Forza dell'Ordine presente sul luogo del sinistro;
 - Ora della chiamata;
 - Ora di arrivo sul luogo dell'intervento degli operatori;
 - Numero di operatori intervenuti;
 - Durata dell'intervento;
 - Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
 - Elenco di eventuali danni alle infrastrutture.

Art. 7. Modalità di attivazione degli interventi

1. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.
2. Considerato che la concessione in oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente Capitolato.
3. Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Municipale e/o altro organo di Pubblica sicurezza ovvero dal personale del Comune di Reggio Emilia, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa dell'Impresa concessionaria che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell'incidente, mentre sono intervenuti gli organi di vigilanza che hanno provveduto a chiamare

la ditta concessionaria, quest'ultima avrà l'onere di informare l'ente dell'intervento effettuato. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.

5. In ogni caso la ditta concessionaria dovrà comunicare eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale:
 - All'Ufficio Assicurazioni del Comune di Reggio Emilia, via San Pietro Martire 3 Reggio Emilia
 - All'ufficio Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia, via Emilia Est 12 Reggio Emilia
6. La Centrale Operativa dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative più vicine per consentire l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art.12.

Art. 8. Modalità operative della concessione

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 ovvero dalla conclusione della constatazione amichevole fra le parti coinvolte nel sinistro, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.
2. Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombrò della carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente, in questo a caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.
3. In tutti i casi d'intervento, la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
 - Lo svolgimento di tutte le specifiche attività in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
 - Qualora l'addetto riscontri, in assenza della Forza dell'Ordine, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà dare comunicazione all'Ente concessionario.
4. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 6, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente, mediante:
 - a) pulizia del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l'ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
 - b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l'ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
 - c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.
5. In base all'iter procedurale sopra delineato l'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia di tutela ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.
6. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente

Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.

7. Secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni.
8. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

Art. 9. Formazione del personale dell’impresa concessionaria

1. Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell’Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
 - tecniche per la circolazione in sicurezza, , cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale;

Art. 10. Caratteristiche dei veicoli in dotazione all’impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici

1. L’impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per il Comune, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l’utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in proprietà dell’impresa concessionaria o in disponibilità attraverso apposito contratto di durata pari alla durata del servizio previsto nel presente capitolato, da dimostrarsi entro 15 giorni dall’affidamento del servizio.

L’impresa, per l’esecuzione degli interventi, dovrà essere proprietario di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge che dovrà espressamente possedere le caratteristiche, accorgimenti tecnici e necessarie omologazioni per l’espletamento del servizio richiesto.
2. Inoltre il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.
3. Tale mezzo, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa dovrà possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Comunale.
4. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
5. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell’impresa concessionaria.

6. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) Essere posti a disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle eventuali strutture periferiche della impresa concessionaria o eventuale consorzio fra più Soggetti. Ciascun mezzo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale.
 - b) essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione.
 - c) iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento, coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento;
7. La ditta affidataria deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24, dovrà essere messa in rete con centri subordinati ubicati sul territorio comunale e comunque in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista all'art. 12 del presente documento;
8. Per l'attività di cui all'art. 6 di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e custodia a titolo gratuito, in deposito in disponibilità, l'impresa dovrà avere disponibile idonea struttura dotata di tutte le autorizzazioni in base alle vigenti normative dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale all'attività.

Art.11 Obblighi in materia di tutela ambientali

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

Art.12. Tempi di intervento

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.
2. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 35 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.
3. L'Impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

Art. 13. Criteri di aggiudicazione della concessione e indicazione dei relativi punteggi

1. La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa;
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 c.7 e dell'art.173 c.2 del Codice i criteri di aggiudicazione sono elencati in ordine decrescente di importanza;
3. L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare e che quindi manca del tutto

l'elemento "prezzo", precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecnico - qualitative del servizio offerto.

4. L'affidamento avviene con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti parametri/criteri di valutazione ai quali potranno essere assegnati complessivamente fino ad un massimo di punti 100 così suddivisi:
 - A) Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;
 - B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino postincidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale;
 - C) Elementi aggiuntivi e preferenziali;
5. Per ciascun parametro/criterio A), B), C), sono individuati dei punteggi che sono formati da specifici sotto-criteri a ciascuno dei quali vengono assegnati specifici sotto-punteggi.
6. I criteri di valutazione tecnica si basano su elementi come di seguito valutati, per un complessivo punteggio massimo pari a 100 punti:

	CRITERI	PUNTI
A	Organizzazione della struttura aziendale, organizzazione del servizio di ripristino da fornire e modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada;	45
B	Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale;	35
C	Elementi aggiuntivi e preferenziali;	20

7. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera A (Organizzazione della struttura aziendale e modalità operative del servizio di ripristino) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub punteggio massimo disponibile
A	A1	Struttura organizzativa impiegata nel servizio e metodologie utilizzate. Modalità organizzative del servizio stesso che garantiscano lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento: -a soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze degli interventi con la viabilità esistente; -all'utilizzo di una adeguata segnalazione.	15
	A2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto , per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente.	10
	A3	Mezzi e strumenti messi a disposizione	10

	A4	Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Cat. 9 "bonifica di siti"	5
	A5	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.	5

8. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera B (caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post-incidente, con particolare riferimento alla eco-contabilità ed alla preservazione dell'infrastruttura stradale) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelencati criteri che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub punteggio massimo disponibile
B	B1	Caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento: - alla eco-compatibilità con certificazioni; - alla preservazione dell'infrastruttura stradale; - a sistemi di pulizia che non deteriorano il manto stradale e la piattaforma stradale	15
	B2	Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.	10
	B3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	10

9. Con riferimento all'elemento di valutazione di cui alla lettera C (elementi aggiuntivi e preferenziali) l'Amministrazione individua i seguenti sottoelementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco riportato:

CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	Sub punteggio massimo disponibile
C	C1	Rimozione e custodia a titolo gratuito di veicoli abbandonati sul suolo pubblico	10
	C2	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A e per il cittadino.	5
	C3	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di 35 minuti stabiliti in capitolato.	5

10. La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante

L'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore, tramite media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari, secondo la seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

Σn = sommatoria

W_i = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)_i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta (a)

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Criterio motivazionale

0,0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1,0 Eccellente

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

Le indicazioni fornite nell'offerta tecnica integrano il progetto esecutivo - capitolato di gara.

11. L'offerta tecnico-qualitativa dovrà avvenire tramite la presentazione di una relazione descrittiva, suddivisa per i punti A, B, C, composta da massimo 15 (quindici) facciate in A4, tipo carattere Arial, dimensione carattere 12 oltre alle schede tecniche. Dalla 15° facciata non verrà ulteriormente analizzata l'offerta.

12. Si precisa che si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 50 punti su 100 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo quanto disposto nel presente capitolato. Il punteggio minimo sarà calcolato dopo la riparametrazione.

13. RIPARAMETRAZIONE

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità Vigilanza con Delibera n. 1005 del 21.09.2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. “doppia riparametrazione” nel seguente modo: il punteggio assegnato ai vari sub-parametri, al totale di ciascun criterio qualitativo e al totale finale assegnabile alla parte qualitativa, verrà riparametrato al punteggio massimo di riferimento.

Si procederà ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse, facendo seguito alle Linee Guida v. 2 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed, espressamente, si prenderanno in considerazione i punteggi assegnati dalla Commissione successivamente alla riparametrazione.

14. L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del RD 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
15. L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che sarà debitamente comunicato alle ditte invitate, senza che gli operatori economici offerenti possano vantare richieste per danno emergente o lucro cessante.
16. In caso di positivo riscontro alla presente e di positiva valutazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale, seguiranno appositi atti di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 14. Stipula del contratto

1. Il Contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma pubblica amministrativa.
2. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto ed in particolare:
 - cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro documento eventualmente richiesto.
3. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'Appalto sarà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti di completare i documenti e alle dichiarazioni presentate, ovvero di chiarirli nel rispetto della par condicio tra i concorrenti stessi.
4. **Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto nonché relative alla stipulazione del contratto d'appalto.**

Art. 15. Garanzia provvisoria

1. **La GARANZIA PROVVISORIA (calcolata sul valore iniziale di gara triennale), di cui all'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, è di € **8.700,00** da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell'art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 "Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.**
2. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEMA TECNICA 1.1 "Atto di Fidejussio-ne/Polizza Fidejussoria", approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.
3. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, **la cauzione di cui so-p-ra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000.** Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva

sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.
5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7. A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 16. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l'appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo **pari al 10%** del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell'impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.
2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, **la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000**. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
6. 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
8. La cauzione è dovuta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della **obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura/servizio da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo** che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione.
9. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
10. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempimento la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.
11. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente al capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
12. È inoltre fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 17 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

Art. 18 Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 19 Divieti

1. È fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:
 - sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggianti;
 - cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
2. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 20 Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post - incidente; all'uopo dovrà disporre di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post - incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro ed un massimale

per anno di 5.000.000,00.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 21 Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.
2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:
 - in caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
 - in caso di inottemperanza reiterata nel mancato intervento sul luogo del sinistro o nella difformità della prestazione rispetto a quanto previsto nel capitolato e nel contratto l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
5. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 26, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
6. L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli "Interventi di base per la sicurezza della circolazione" eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.
7. La richiesta io il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.
8. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno di cui all'articolo

successivo, l'Amministrazione comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.22 Esecuzione in danno

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, l'Amministrazione comunale:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al concessionario;
 - addebiterà i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale, dall'omessa esecuzione totale o parziale degli interventi di cui al precedente articolo 6;

Art.23 Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 24 Variazioni della ragione sociale

2. L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).
3. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 25 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

1. Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di assicurazione la possibilità di consultazione della propria banca dati, anche con modalità telematica, garantendo un accesso protetto da procedura di login e password, nel rispetto delle norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni (D.Lgs 196/2003).

Art. 26 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
 - nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal conceditore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
 - nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto o lo dia in subappalto.
2. Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
 3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.
 4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.
 5. Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 il contratto di servizio potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 27 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 31, il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Dott. Montagnani Roberto.

Art. 28 Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è individuato nel Dirigente del Servizio Polizia Municipale Dr. Stefano Poma.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può avvalersi di assistenti del DEC da lui nominati.
3. I nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al concessionario.

Art. 29 Foro Componente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente,

saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.

Il Dirigente del Servizio Appalti contratti e
Semplificazione amministrativa
Dr. Roberto Montagnani

IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

nato il _____ a _____

Cod. Fisc. | | | | | | | | | | | | | | | |

Si approvano specificatamente le clausole vessatorie ai sensi dell'art.1341 del codice Civile:

IL DIRIGENTE